



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410
Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Comune di Riva del Garda
Provincia di Trento

Prot. 0007226

20/02/2020

I



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data
17.12.2020 n. 24 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Salvatore Mamone Anna Cattoi

**Valutazione della congruità dell'offerta
economica relativa all'affidamento ad Altogarda
Parcheggi e Mobilità srl (APM Srl) in qualità di
soggetto in house per la gestione del servizio
pubblico della sosta a pagamento sulle aree
comunali o in disponibilità
al Comune di Riva del Garda
(ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)**

Riva del Garda, febbraio 2020

prot. 2020-7226 di data 20.02.2020

1. Finalità e quadro normativo di riferimento

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento - alla società in house A.P.M. Srl. - del servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale disposizione normativa prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing. Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

Il ricorso all'in house consente di non esternalizzare un appalto - sottraendolo alla concorrenza del mercato - qualora sussistano le condizioni legittimanti elaborate dalla giurisprudenza comunitaria (controllo analogo, attività prevalente e partecipazione pubblica al capitale sociale del soggetto in house), ritenute idonee a rivelare un rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione affidante e l'ente affidatario, per cui quest'ultimo, pur essendo formalmente diverso dall'amministrazione controllante, ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo che, se necessario, rende possibile una maggiore flessibilità di rivalutazione delle scelte effettuate;

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il citato art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, non solo stabilisce le tre condizioni legittimanti l'affidamento diretto di contratti pubblici a società in house - così come affermate dalla consolidata giurisprudenza comunitaria - ma ricalca altresì le disposizioni più innovative dell'istituto dell'in house, derivanti dal puntuale recepimento della disciplina europea in materia, confermandone l'impostazione più moderna e flessibile. In particolare, il comma 2 del citato articolo chiarisce che il requisito del controllo analogo è soddisfatto qualora l'amministrazione aggiudicatrice eserciti un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative del soggetto in house.

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza. Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 33/2013

Si aggiunga che anche il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) disciplina le società in house richiamando all'art. 16, comma 7, le norme del Codice dei Contratti Pubblici e individuando all'art. 4, comma 4, d.lgs. 175/2016 l'oggetto sociale nelle "attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2". In particolare, il Testo Unico prevede (art. 4, comma 2) che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività specificamente indicate, tra le quali risulta alla lettera d) l'"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

2. Adempimenti ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 235 del 15 febbraio 2017 le Linee guida n. 7 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, denominate "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

Tali linee guida sono state approvate in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale, nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera eee) della legge 28 gennaio 2016, n.11, ha istituito presso l'ANAC, *"anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*. La medesima disposizione precisa che *"l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC definisce con proprio atto"*. Aggiunge altresì che la *"domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale"*.

L'istanza di iscrizione all'elenco ANAC è stata presentata dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del Comune di Riva del Garda in data 20.02.2018 Prot. 7086.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 885 di data 2 ottobre 2019, assunta al protocollo comunale sub n. 0039642 di data 6 novembre 2019, ha disposto l'iscrizione del Comune di Riva del Garda all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dell'affidamento in house alla società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl.

3. Verifica requisiti per in house

APM Srl - Altogarda Parcheggi Mobilità srl con sede legale in Riva del Garda (Tn) – C.F. e P.IVA 017399090221 è una società di diritto privato ai sensi del libro V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art.li 16 e 2 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo da parte del socio unico Comune di Riva del Garda, attiva nei servizi d'interesse economico generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) e 5 del citato D.Lgs. 175/2016. Essa gode di diritti esclusivi e speciali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera lll) e mmm) D.Lgs. 50/2016, adotta govenance con "amministratore unico" o con Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di perseguire l'equilibrio economico finanziario ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. fff), stesso D.Lgs. 50/2016.

Il servizio pubblico affidato sarà disciplinato dal contratto di servizio.

I requisiti per l'affidamento in house individuati dalla normativa di settore ricorrono tutti in capo a APM Srl - Altogarda Parcheggi Mobilità srl.

L'art. 5 del Dlgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

In merito alla sussistenza del Controllo analogo e ai Poteri di Indirizzo e controllo dei soci si vedano i seguenti artt. dello Statuto Sociale:

Capitolo 3 – 3.1 Decisioni dei soci : *I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e su quelle che l'Organo amministrativo dovrà sottoporre al suo esame al fine di realizzare il controllo analogo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ... lett. g) l'espressione di atti diretti ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della Società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci.*

Al fine di poter garantire ai soci di esercitare sulla Società un effettivo controllo e potere d'indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi, si elencano, in via indicativa, le seguenti attività di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- *decisione in merito allo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi rispetto agli enti soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.4.;*
- *preventiva approvazione dei piani, obiettivi, operazioni contemplate nella relazione previsionale di cui all'art.5.1., autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti;*
- *esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 5.2;*
- *approvazione degli acquisti, delle alienazioni patrimoniali;*
- *approvazione di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dalla relazione previsionale di importo superiore ai 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) Euro;*
- *espressione in modo vincolante degli indirizzi sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche;*
- *consultazione almeno annuale tra i soci circa la gestione dei servizi svolti dalla Società e circa il suo andamento generale;*
- *espressione di pareri obbligatori sulla sostenibilità economica dei servizi, che i nuovi sottoscrittori intenderanno richiedere e su richiesta dell'Organo Amministrativo;*
- *definizione delle Convenzioni di servizio, che assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture;*
- *controllo del rispetto delle condizioni previste dalle Convenzioni di servizio sottoscritte dai soci.*

Capitolo 5 – Controllo Analogo

5.1 Relazione Previsionale Annuale

5.2. Relazione Semestrale

5.3 Controllo Analogo - *Gli enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:*

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 4.1 per la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;*
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 5.1., da parte dell'Assemblea dei soci;*
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art.5.2.;*
- d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 3.1.;*
- e) mediante la definizione delle Convenzioni di servizio.*

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte della Società su specifici aspetti ed attività.

4. Motivazioni di convenienza dell'affidamento

Per le motivazioni della convenienza dell'affidamento del servizio ad APM si rimanda alla *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di gestione della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)*

Ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è previsto che “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla **congruità economica** dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

La valutazione della congruità economica per la gestione del servizio pubblico della sosta a pagamento sulle aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva tiene conto del contenuto della relazione “Servizio di parcheggio – Proposta di gestione – congruità tecnico economica” prodotta da APM Srl in data 19.02.2020 (prot. 7217 dd. 20.02.2020)

Per le valutazioni conseguenti sono preventivamente da tenere in considerazione alcuni elementi:

- la tariffa per l'utilizzo dei parcheggi, che come noto è di competenza della Giunta Municipale, che individua con propri provvedimenti le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, come previsto all'art. 7 del Codice della Strada. L'Amministrazione comunale di Riva del Garda ha determinato la tariffa base pari a 1 €/h a partire dall'anno 2004; mentre per le cosiddette zone rosse, ovvero quelle più centrali e poste a sud di viale Dante, è stata stabilita nell'anno 2009 la tariffa di 2 €/h, al fine di garantirne la necessaria turnazione nell'utilizzo. E' pertanto da oltre 10 anni che non viene attuato un adeguamento tariffario;
- nel periodo estivo le aree a parcheggio presenti nella zona sud della città (parcheggio Giardini di Porta Orientale, via Maroni, via Filzi) e in talune occasioni anche il parcheggio temporaneo presso il compendio “ex Cinque maggio” (in via S. Anna), vengono sottratte a talvolta per periodi della durata di alcuni giorni all'utilizzo a parcheggio in disponibilità ad APM Srl, in quanto il loro sedime viene utilizzato per lo svolgimento o per la logistica e gli allestimenti di manifestazioni sportive od eventi diversi, autorizzati dalla Amministrazione; ne consegue da un lato l'impossibilità di utilizzo a parcheggio a favore dell'utenza, e dall'altro una limitazione della remunerazione a favore del gestore APM Srl, nei periodi solitamente estivi in cui aumenta il grado di occupazione degli stalli; la riduzione di remunerazione è solo parzialmente compensata ad APM Srl mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva (stabilita con deliberazione della Giunta municipale n. 582 dd. 21 dicembre 2006), indennità che peraltro non si applica in caso di riconoscimento di patrocinio all'evento da parte della Amministrazione;
- il numero di stalli di sosta attualmente in disponibilità nel sistema parcheggi di superficie, è soggetto a progressive modifiche negli anni, ed attualmente è inferiore al numero stabilito nel contratto originario, ora in scadenza; stante l'attuale programmazione delle opere pubbliche di competenza non solo comunale, tale numero subirà una riduzione a breve in

quanto ad esempio l'area di via S. Anna di proprietà della Provincia Autonoma di Trento costituirà area di cantiere per l'intervento di ampliamento del Liceo Maffei, mentre l'intervento edilizio di costruzione del nuovo teatro, anch'esso previsto in attivazione a breve, farà venir meno la disponibilità del parcheggio in via Filzi.

La società APM nella citata relazione “Servizio di parcheggio – Proposta di gestione – congruità tecnico economica” riporta i dati necessario alle valutazioni richieste sulla gestione del servizio di sosta su aree a parcheggi e su strade, ed in immobili comunali; in essa è presente (allegato 2) il prospetto previsionale dei costi e dei ricavi per la gestione del servizio, basato sulla disponibilità attuale di 539 stalli a raso, di stalli per la sosta e il rimessaggio di autocaravan, nonché di stalli in immobili comunali.

Si rileva che nella categoria degli stalli a raso, ovvero in “superficie”, non sono compresi gli stalli di via Filzi, nel parcheggio “vecchia stazione”, parte nord: si è ritenuto di trattare di stantamente costi e ricavi di questo parcheggio, in quanto si tratta di stalli molto “remunerativi”, per il fatto che sono in una posizione centrale della città, e la tariffa estiva maggiorata ne garantisce una elevata turnazione da parte dell'utenza alla ricerca di aree di sosta, fornendo in tal modo una maggior risposta all'utenza in una zona di per sé pregiata.

	2018	2019	2020	2021
COSTI				
Superficie	€ 306.820,00	€ 310.660,00	€ 314.500,00	€ 318.340,00
Vecchia Stazione	€ 52.231,00	€ 52.612,00	€ 52.992,00	€ 53.373,00
Brione	€ 54.397,00	€ 54.909,00	€ 55.421,00	€ 55.933,00
Ex Agraria	€ 29.531,00	€ 29.775,00	€ 30.020,00	€ 30.264,00
Blue Garden	€ 37.053,00	€ 37.389,00	€ 37.725,00	€ 38.061,00
Ginestre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canone	€ 291.095,00	€ 302.270,00	€ 393.276,00	€ 397.400,00
TOTALE	€ 771.127,00	€ 787.615,00	€ 883.934,00	€ 893.371,00

RICAVI				
Superficie	€ 489.998,00	€ 521.758,00	€ 521.360,00	€ 525.000,00
Vecchia Stazione	€ 257.298,00	€ 255.686,00	€ 260.000,00	€ 263.000,00
Brione	€ 75.762,00	€ 75.610,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00
Ex Agraria	€ 17.116,00	€ 18.927,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00
Blue Garden	€ 25.610,00	€ 29.313,00	€ 29.000,00	€ 30.000,00
Ginestre	€ 8.643,00	€ 10.575,00	€ 8.640,00	€ 9.000,00
Rimborso ausiliari	€ 15.324,00	€ 17.358,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 889.751,00	€ 929.227,00	€ 918.000,00	€ 929.000,00
DIFFERENZA	€ 118.624,00	€ 141.612,00	€ 34.066,00	€ 35.629,00

Nella seconda parte dell'allegato 2 lo stesso prospetto è stato adeguato alla condizione prevista a partire dai prossimi mesi, del venir meno della disponibilità al Comune di Riva del Garda del parcheggio di via S. Anna (identificabile con il compendio “Ex cinque maggio”), di proprietà provinciale, causa l'inizio dei lavori di costruzione degli immobili di ampliamento del Liceo Andrea

Maffei. In tale prossima evenienza, con la mancanza dell'introito relativo, il prospetto costi / ricavi verrebbe a modificarsi come segue, a cui consegnerà una limitazione dell'utile a riserva:

	2018	2019	2020	2021
COSTI				
Superficie	€ 306.820,00	€ 310.660,00	€ 314.500,00	€ 318.340,00
Vecchia Stazione	€ 52.231,00	€ 52.612,00	€ 52.992,00	€ 53.373,00
Brione	€ 54.397,00	€ 54.909,00	€ 55.421,00	€ 55.933,00
Ex Agraria	€ 29.531,00	€ 29.775,00	€ 30.020,00	€ 30.264,00
Blue Garden	€ 37.053,00	€ 37.389,00	€ 37.725,00	€ 38.061,00
Ginestre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canone	€ 291.095,00	€ 302.270,00	€ 367.720,00	€ 370.800,00
TOTALE	€ 771.127,00	€ 787.615,00	€ 883.934,00	€ 893.371,00

RICAVI				
Superficie	€ 489.998,00	€ 521.758,00	€ 463.680,00	€ 465.000,00
Vecchia Stazione	€ 257.298,00	€ 255.686,00	€ 260.000,00	€ 263.000,00
Brione	€ 75.762,00	€ 75.610,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00
Ex Agraria	€ 17.116,00	€ 18.927,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00
Blue Garden	€ 25.610,00	€ 29.313,00	€ 30.000,00	€ 31.000,00
Ginestre	€ 8.643,00	€ 10.575,00	€ 8.640,00	€ 9.000,00
Rimborso ausiliari	€ 15.324,00	€ 17.358,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 889.751,00	€ 929.227,00	€ 864.320,00	€ 873.000,00
DIFFERENZA	€ 118.624,00	€ 141.612,00	€ 5.924,00	€ 6.229,00

Nella relazione di APM Srl in Allegato 3 sono esplicitate in categorie di spesa gli importi relativi ai costi previsti nel precedente prospetto Allegato 2:

2018	Superficie	Vecchia Sta- zione nord	Brione	Ex agraria	Blue Gar- den	totale
Personale	€ 96.000	€ 10.793	€ 12.800	€ 12.798	€ 4.013	€ 136.404
Utenze	€ 6.902	€ 651	€ 2.586	€ 258	€ 816	€ 11.213
Assicurazioni	€ 4.313	€ 675	€ 2.000	€ 853	€ 323	€ 8.164
Manutenzioni ordinarie	€ 55.322	€ 5.104	€ 575	€ 59	€ 121	€ 61.181
Spese generali	€ 129.283	€ 21.517	€ 18.436	€ 11.297	€ 28.646	€ 209.179
Ammortamenti	€ 15.000	€ 13.491	€ 18.000	€ 4.266	€ 3.135	€ 53.892
	€ 306.820	€ 52.231	€ 54.397	€ 29.531	€ 37.053	€ 480.032

2019	Superficie	Vecchia Sta- zione nord	Brione	Ex agraria	Blue Gar- den	totale
Personale	€ 96.960	€ 10.901	€ 12.928	€ 12.926	€ 4.053	€ 137.768
Utenze	€ 7.862	€ 658	€ 2.714	€ 261	€ 824	€ 12.319

Assicurazioni	€ 4.313	€ 675	€ 2.000	€ 853	€ 323	€ 8.164
Manutenzioni ordinarie	€ 56.282	€ 5.155	€ 703	€ 59	€ 122	€ 62.321
Spese generali	€ 130.243	€ 21.732	€ 18.564	€ 11.410	€ 28.932	€ 210.881
Ammortamenti	€ 15.000	€ 13.491	€ 18.000	€ 4.266	€ 3.135	€ 53.892
	€ 310.660	€ 52.612	€ 54.909	€ 29.775	€ 37.389	€ 485.345

2020	Superficie	Vecchia Stazione nord	Brione	Ex agraria	Blue Garden	totale
Personale	€ 97.920	€ 11.009	€ 13.056	€ 13.054	€ 4.094	€ 139.133
Utenze	€ 8.822	€ 664	€ 2.842	€ 263	€ 832	€ 13.423
Assicurazioni	€ 4.313	€ 675	€ 2.000	€ 853	€ 323	€ 8.164
Manutenzioni ordinarie	€ 57.242	€ 5.206	€ 831	€ 60	€ 123	€ 63.462
Spese generali	€ 131.203	€ 21.947	€ 18.692	€ 11.523	€ 29.218	€ 212.583
Ammortamenti	€ 15.000	€ 13.491	€ 18.000	€ 4.266	€ 3.135	€ 53.892
	€ 314.500	€ 52.992	€ 55.421	€ 30.020	€ 37.725	€ 490.658

2021	Superficie	Vecchia Stazione nord	Brione	Ex agraria	Blue Garden	totale
Personale	€ 98.880	€ 11.117	€ 13.184	€ 13.182	€ 4.134	€ 140.497
Utenze	€ 9.782	€ 671	€ 2.970	€ 266	€ 840	€ 14.529
Assicurazioni	€ 4.313	€ 675	€ 2.000	€ 853	€ 323	€ 8.164
Manutenzioni ordinarie	€ 58.202	€ 5.257	€ 959	€ 61	€ 124	€ 64.603
Spese generali	€ 132.163	€ 22.162	€ 18.820	€ 11.636	€ 29.505	€ 214.286
Ammortamenti	€ 15.000	€ 13.491	€ 18.000	€ 4.266	€ 3.135	€ 53.892
	€ 318.340	€ 53.373	€ 55.933	€ 30.264	€ 38.061	€ 495.971

Per quel che attiene la congruità economica, disciplinata al comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, e il mancato ricorso all'esternalizzazione al mercato, va considerato che il servizio pubblico in parola richiede all'affidatario un insieme di funzioni ed attività complesse corrispondenti ad un'organizzazione di risorse umane e strumentali articolate e non sempre standardizzate. Risulta quindi evidente che il "valore della prestazione" ai fini della valutazione della congruità economica rispetto a quanto potenzialmente offerto dal mercato in regime di concorrenza non si esaurisce in una semplice comparazioni di "prezzi" delle forniture e/o dei servizi ma richiede di tener conto dei seguenti elementi ed analisi:

- **Personale:** APM srl ha preventivato in relazione alla dotazione di personale richiesto dal servizio un costo su base annua – con applicazione del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi – quantificato mediamente nel periodo in quasi 140.000,00 euro.
- **Utenze di servizio e assicurazioni:** anche in questo caso la determinazione del costo è stata basata sui dati di consumo dei precedenti anni. Il costo annuo così stimato si attesta in circa 20.000,00 euro.
- **Manutenzioni ordinarie, spese generali ed ammortamenti:** ne risulta un importo di rilievo, che si attesta in circa 325.000,00 euro, in relazione alle diversificate aree a parcheggio in superficie e in immobili; si tratta di costi non comprimibili rappresentando nella sostanza costi fissi della gestione, indipendenti dalla natura giuridica del soggetto gestore.

APM ha invece la possibilità di agire su altre tipologie di spesa che attualmente il servizio sopporta e dove sono invece possibili azioni di contenimento più o meno marcate:

Economie di scala: In primo luogo APM essendo dotata di una sua propria struttura tecnico/amministrativa consolidata e formata è in condizione di ottimizzare funzioni ed attività strumentali nella gestione contabile, manutentiva, di consulenza, nella gestione del personale, la sicurezza, logistica ed anche di direzione tecnica, che possono rivelarsi fonte di significativi risparmi.

Aspettativa di profitto: un elemento non secondario a favore della scelta di una gestione in house del servizio è inoltre rappresentato dalla mancanza di aspettativa economica di profitto, rispetto ai potenziali altri soggetti privati compresi quelli senza fini di lucro. Infatti la Società pubblica in house non ha quale scopo prioritario quello della massimizzazione dell'utile, e quindi la valutazione economico-organizzativa del servizio è effettuata sulla base del consolidato storico e dei presunti costi, mentre un'eventuale gara implicherebbe il calcolo a base di gara di una percentuale a titolo di utile d'impresa; ciononostante si precisa che finora la società ha sempre realizzato negli ultimi dieci un risultato di esercizio positivo. Nel caso del servizio in oggetto il ricavo dipende peraltro dalla disponibilità delle aree che il Comune con proprio provvedimento dedica alla sosta a pagamento, per cui, come nel caso del parcheggio di via S. Anna, la differenza tra ricavi e costi del servizio subirà una riduzione già, prevedibilmente, nel corso del 2020.

Spese per investimento: le spese per gli investimenti sulle aree di parcheggio sono sostenute integralmente dalla Società senza contributi da parte del Comune.

La società è stata costituita appositamente per la costruzione del parcheggio Terme Romane e la gestione dei parcheggi comunali, servizio svolto dal 2002 con crescita degli incassi e, conseguentemente, del canone comunale, oltre ad aver svolto il servizio con efficienza ed efficacia. C'è stato un incremento occupazionale con stabilizzazione e professionalizzazione del personale; inoltre la società ha interamente sostenuto gli investimenti fatti sugli apparati, implementando i metodi di pagamento. La società inoltre è strutturata in modo tale da poterle affidare anche servizi accessori alla mobilità.

5. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, la società APM Srl quale società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura soggetto coerente ai principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

La gestione del servizio pubblico in oggetto attraverso società di capitali a totale partecipazione pubblica secondo il citato modello in house risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo ed economico.

Ciò anche in ragione del fatto che il modello in house consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio unico. Inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio.

Inoltre APM Srl presenta:

- condizioni gestionali coerenti con i principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- una situazione economico e patrimoniale che garantisce l'autosufficienza gestionale;
- una garanzia di mantenimento occupazionale per il personale già in forze presso la stessa società.

In relazione a quanto sopra e richiamato espressamente ad integrazione e sostegno delle motivazioni richieste per l'affidamento in house il contenuto della Relazione ex art. art. 34 commi 20 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 - *Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di gestione della sosta a pagamento su strade ed aree comunali o in disponibilità al Comune di Riva del Garda* - si rinvencono tutte le condizioni in riferimento agli effettivi benefici per la collettività anche in termini di universalità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, della forma di gestione in house a APM Srl .

Riva del Garda febbraio 2020

U.O. Viabilità, Mobilità e Reti
ing. Fiorenzo Brighenti

